



TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice designato, dott.ssa Benedetta Barbera, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04.03.2022 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura per omologazione del piano del consumatore ex artt. 6 e 8 l. n. 3/12 iscritto al R.G. n. 2/21 proposto da **Gardina Paolo** (c.f. GRDPLA78H22H620C), nato a Rovigo (RO) in data 22/06/1978 e residente a Rovigo in Viale Dei Mille, 39/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ritacco del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Viale A. Oriani n. 42/3;

rilevato che con l'ausilio dell' O.C.C. nominato nella persona del Dott. Andrea Denti, ha proposto ai propri creditori un piano di composizione della propria crisi da sovraindebitamento del consumatore;

che il g.d. alla procedura con decreto in data 13.01.2022, ritenuto che la proposta presentasse i requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 legge 3/12, ha fissato l'udienza di comparizione;

che a tale udienza sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. Vincenzo Ritacco nonché l'O.C.C., mentre per i creditori nessuno è comparso;

che l'Avv. Ritacco ha chiesto l'omologazione del piano, l'O.C.C. si è riportato alla relazione di fattibilità del piano e della relazione particolareggiata, confermandole, e ha depositato nota di aggiornamento della massa debitoria, nonché i creditori, nonostante siano stati debitamente informati del piano, non sono comparsi e non hanno sollevato contestazioni, salvo Findomestic che si è limitata a precisare il proprio credito;

osserva

I presupposti soggettivo e oggettivo, nonché il corredo documentale di accesso alla procedura sono già stati valutati in sede di ammissione del decreto ex art. 12 bis , co. 1 per cui in assenza di contestazioni, non si richiede alcun'altra valutazione in sede di omologa;

la natura dell'indebitamento del ricorrente rende palese la legittimità all'accesso alla procedura speciale prevista per il consumatore, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale;

ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 3 legge 3/12 condizione per l'omologa del piano è l'insussistenza delle seguenti circostanze: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;

osservato, in generale, che la meritevolezza si ravvisa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa;

verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato e l'assenza di atti in frode ai creditori da parte del debitore ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato, infatti, che nel caso di specie l'O.C.C. ha riferito nella sua relazione particolareggiata che al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, Gardina Paolo percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 *bis* comma 3) e lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

considerato che la fattibilità del piano deve essere oggetto di valutazione di merito da parte del giudice;

rilevato che la verifica della fattibilità appare effettuata con esito positivo nel senso che il piano proposto appare in concreto realizzabile, così come attestato dall'OCC; tenuto conto che il ricorrente non ha beni immobili intestati e che risulta proprietario di un'automobile il cui valore ammonta ad € 1000; che questa risulta essere l'unica autovettura a disposizione del ricorrente e che, secondo quanto dichiarato dall'OCC, in caso di esecuzione forzata, il ricavato sarebbe esiguo ed influente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria; che il ricorrente risulta essere dipendente di Ente pubblico e che il reddito percepito non potrà subire contrazioni quantitative; tenuto conto che il ricorrente percepisce un reddito medio pari ad €

1.507,50 e che l'elenco delle spese mensili dichiarate dall'istante è pari ad € 932,00 (il cui valore risulta conforme rispetto ai parametri previsti dall'art. 8 co. 3 bis lett. 2), così che viene indicata come rata mensile da offrire alla massa debitoria la somma di € 563,99; che il ricorrente ha inoltre la disponibilità della 13° mensilità per € 1.400 che non è stata calcolata nelle rate mensili, in quanto sono già al limite del reddito disponibile;

rilevato che, con le precisazioni del credito pervenute e con i pagamenti, che nel frattempo, il Gardina ha regolarmente effettuato fino ad oggi, l'ammontare dei debiti a lui riferibili risulta il seguente:

- OCC RODIGINO (prioritario) **€ 3.034,00**
- Unicredit spa (Mutuo chirografario) **€ 14.652,00**
- Compass banca (chiro) **€ 1000**
- Compass SPA (chiro) (cessione quinto) **€ 26.520,00**
- Compass banca (mutuo chirografario) **€ 18.835,00**
- Findomestic (chiro) (cessione del quinto) **€ 18.952,00** (in base anche alla precisazione del credito nel frattempo arrivata al 31/12/2021)

Totale debiti € 82.993,00;

rilevato che il piano del consumatore proposto prevede mediante il versamento delle rate mensili di € 563,99:

- **per i primi sei mesi dall'omologa:** pagamento al 100% dell'OCC rodigino pari ad € 3.034,00;
- **dal 6° mese al 42° mese dall'omologa:** importo offerto 30% (pari ad € 23.687,70) a favore dei creditori, meglio indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC e nella nota integrativa depositata telematicamente in data 07.03.2022;

rilevato, in particolare, che nel nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che: *"La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo"*;

rilevato che per quanto attiene alle modalità esecutive, nessuna particolare modalità è stata prevista. Ne consegue che l'esecuzione del piano resta affidata al debitore stesso sotto la vigilanza dell' O.C.C., che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 13 , comma 2 legge 3/12, in particolare risolverà le eventuali difficoltà che dovessero

insorgere nell'esecuzione del piano e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
restano riservati al g.d. i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 13 e la liquidazione del compenso all'O.C.C. ai sensi dell'art. 15, comma 9 l. 3/12.

P.Q.M.

- omologa il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **Gardina Paolo** nato a Rovigo (RO) in data 22/06/1978 disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;
- attribuisce all'OCC incaricato, dott. Andrea Denti, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, co. 2 L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;
- attribuisce all'O.C.C., dott. Andrea Denti, il potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;
- dispone la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva;
- dispone che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio del ricorrente a favore della Compass Banca Spa e Findomestic Banca Spa;
- dispone che il piano e il decreto di omologa siano pubblicati sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com", previa espunzione dei dati sensibili;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C., il quale ultimo provvederà a notificare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, comma 2 c.p.c.

Rovigo, 14/03/2022

Il giudice
Benedetta Barbera